



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA
ITALIANA



FEAMP

PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.55 lettera b)

Misure sanitarie

**(Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche
del Regolamento (UE) n. 508/2014)**

Dicembre 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte B Schede di Misura
Versione	1
Data	29 dicembre 2020
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	5
3. Documentazione specifica richiesta per la misura	5
4. Localizzazione	6
5. Criteri di selezione	6
6. Intensità dell'aiuto	7

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2020/560 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	Misura 2.55 lettera b) - Misure sanitarie
Sotto Misura	-
Finalità	Sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L’obiettivo della Misura 2.55 lettera b) è di sostenere gli acquacoltori attraverso la concessione di capitale circolante e compensazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di fatturato così come calcolata nell’Allegato XIII “Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027” del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP
La sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio si è verificata tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19
Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020

1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione versata agli acquacoltori per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

2. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

3. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A GENERALI.

In aggiunta il beneficiario deve produrre una relazione attestante la perdita del fatturato (PR) dell'impresa interessata, calcolata come segue:

$$PR = \text{Fatt C} - \text{Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame;

- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di strat up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo per tipologia di impianto (miticoltura, impianti *off-shore*, impianti in acque dolci, ecc.).

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR è negativo ed il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita. Inoltre, alla relazione dovrà essere allegata copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni.

4. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia Autonoma.

5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI		
R2	Volume del fatturato	C=0 fatturato max C=1 fatturato min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Entità del danno	C=0 perdita min C=1 perdita max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

6. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 del par. 15 Reg. (UE) 2020/560.

La Misura prevede una compensazione per la perdita di fatturato così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027" del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.

Qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata.

È lasciata facoltà agli OO.II. di poter applicare riduzioni percentuali sulla compensazione spettante ai richiedenti per scaglioni di riduzioni di fatturato; gli scaglioni e le riduzioni percentuali applicati sulle compensazioni dovranno essere indicate negli avvisi pubblici per l'erogazione delle compensazioni: minore è la perdita della percentuale di fatturato maggiore sarà la riduzione percentuale della compensazione.

Gli scaglioni sono definiti a livello di Organismo Intermedio anche in virtù del diverso impatto nelle Regioni (fatturati di diversa entità a seconda delle Regioni) e delle diverse tipologie produttive (fatturati variabili in quantità ed in temporalità). Così ad esempio, qualora un O.I. avesse una dotazione finanziaria presumibilmente non sufficiente a coprire interamente le riduzioni dei fatturati potrebbe applicare delle riduzioni percentuali del contributo spettante. A titolo puramente esemplificativo si rappresenta il seguente caso:

Perdita di fatturato P %	Percentuale della compensazione	Perdita avuta (Es.)	Compensazione spettante
P<25%	50%	400.000	200.000
25%<P<50%	60%	300.000	180.000
50%<P<75%	70%	500.000	350.000
P>75%	80%	100.000	80.000

Poiché il sostegno dovrebbe essere garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente. Così, ad esempio, se la dotazione finanziaria che può essere utilizzata è pari ad euro 975.000 e le istanze ammissibili prevedono un fabbisogno finanziario di euro 1.300.000 allora si potrà applicare una riduzione percentuale della compensazione pari al 75% del valore della perdita del fatturato:



Istanze	Perdita avuta (Es.)	Compensazione spettante
1	400.000	300.000
2	300.000	225.000
3	500.000	375.000
4	100.000	75.000
Totale	1.300.000	975.000

La misura sarà attuata mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico unico per ciascun periodo di riferimento.